



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

ORDINANZA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
127	10/03/2026

SEGRETERIA GENERALE

Attività Amministrativa Polizia Locale

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER STATO DI PERICOLO IN VIA CARACCIOLO.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

LETTO il Decreto Sindacale n° 101 del 30/12/2025 di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle connesse responsabilità dei servizi;

PRESO ATTO che in Via Caracciolo, a causa di un'esplosione, vi è stato il crollo parziale dell'immobile sito al civ. n° 2;

CONSIDERATO che detto immobile ricade nel Centro Storico;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 132 del 18/12/2018, è stata approvata la disciplina di gestione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e dell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) controllate da varchi elettronici;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza dirigenziale n° 354 del 17/10/2020 avente ad oggetto: *"attivazione del sistema dei varchi elettronici per il controllo elettronico dei veicoli nella zona a traffico limitato (ZTL) e nell'area pedonale urbana (APU) – avvio della fase di esercizio ordinario"*;

VALUTATO che per la circolazione stradale esiste un itinerario alternativo rispetto alla viabilità oggetto di limitazione;

SENTITO il Capo della Squadra dei VV.F. intervenuto sul posto, il quale ha segnalato uno stato di pericolo conseguente al crollo anzidetto, in conseguenza del quale è necessario provvedere alla chiusura del transito pedonale e veicolare di Via Caracciolo nel tratto interessante i civv. n° 2-3-4-38-39-40-41;

VISTO l'esito del sopralluogo eseguito e dell'istruttoria svolta dal Geom. Carbotti Martino – Funzionario Tecnico in servizio presso questo Ufficio che, sentito il Capo Squadra dei VV.F. presente sul posto, ha provveduto a transennare l'area interdetta alla circolazione pedonale e veicolare;

VISTO l'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

LETTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs.vo 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. **la chiusura immediata del transito pedonale e veicolare di Via Caracciolo nel tratto interessante i civv. n° 2-3-4-38-39-40-41;**
2. il transito pedonale e veicolare, questo sarà opportunamente deviato su percorsi alternativi, come da segnaletica mobile di deviazione posta in loco.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata:

- al distaccamento VV.F.
- al Commissariato di P.S. di Martina Franca;
- al Comando Stazione C.C. di Martina Franca;
- al Comando Guardia di Finanza di Martina Franca;
- al Dirigente del Settore IV-SUE;
- al Dirigente del Settore III-LL.PP.
- al Comando di Polizia Locale;
- nonché, per quanto attiene il servizio di emergenza e di pronto soccorso,
- al Dirigente dell'Ospedale Civile di Martina Franca;
- alla centrale operativa del 118.

Il presente provvedimento ha valenza unicamente per la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare, restando di competenza degli altri Uffici l'adozione degli ulteriori provvedimenti a garanzia della pubblica e privata incolumità.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.Leg.vo n° 285/1992, faranno osservare la presente Ordinanza, ferma restando la facoltà di modificare i limiti di spazio, per adeguarla ad esigenze sopravvenute o non prevedibili.

Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, oltre alla sanzione amministrativa di cui al Codice della Strada è soggetto anche alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici nonché, mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Segretario Generale
Cosimo Basile / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente